

Normative di riferimento per i DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 22. (Obblighi dei progettisti)

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 23. (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 74. (Definizioni)

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 76. (Requisiti dei DPI)

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

CERTIFICAZIONE CE

Procedura prevista dal D.Lvo 4.12.1992 n. 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI è progettato e costruito in modo da possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell'allegato II del decreto stesso.

E' prevista l'apposizione del marchio CE sul DPI.

I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione.

CATEGORIE (art. 4 D. Lvo 475)

1a Solo per i rischi minori: DPI di protezione semplice destinati

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

(art. 5, 7, 8, 9 e 10 D. Lvo 475)

R.T.P. Antinfortunistica Srl

| CF e P. IVA 01259220331
| www.rtp-antinfortunistica.it

| Via Gherardo Giandemaria, 3
| 29122 PIACENZA (PC)

| Tel. 0523.606370
| Fax 0523.592379
| info@rtp-antinfortunistica.it

a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.

2a DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle due altre categorie.

3a DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di morte o lesioni gravi o a carattere permanente.

Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervento di organismi di controllo).
Autocertificazione

Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo autorizzato.

Il simbolo CE indica che i prodotti (D.P.I.) sui quali è apposto, rispettano lo standard europeo che regola la loro progettazione e la loro produzione.

LA COMUNITÀ EUROPEA

Nel 1989 la Comunità Europea ha pubblicato due direttive riguardanti la fabbricazione e l'uso durante il lavoro di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.):

- La direttiva **89/686/CEE** sulla fabbricazione di D.P.I.
- La direttiva **89/656/CEE** sulla utilizzazione di D.P.I. durante il lavoro.

LA NORMATIVA

Le direttive sui D.P.I. stabiliscono con termini generali:

«Le richieste essenziali che devono essere osservate per vendere D.P.I. all'interno dell'unione Europea e per impiegare D.P.I. sul luogo del lavoro; queste sono state recepite nell'ordinamento legislativo Italiano rispettivamente con Decreto Legislativo **475/92 e 626/94**».

VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'individuazione e la scelta dei dispositivi individuali di protezione è conseguente ad una prima analisi dei fattori di rischio presenti in tutte le fasi di lavorazione ed alla verifica della messa in atto di tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari per eliminare o ridurre al minimo qualsiasi rischio.

L'analisi preventiva è indispensabile sia per individuare, sia per scegliere con correttezza, i D.P.I.

LE CATEGORIE DI RISCHIO

I D.P.I. sono stati suddivisi in tre categorie (Articolo 4 Decreto Legislativo **475/92**):

PRIMA CATEGORIA

Appartengono alla PRIMA CATEGORIA, i D.P.I. di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervento di organismi notificati).

SECONDA CATEGORIA

Appartengono alla SECONDA CATEGORIA, i D.P.I. che non rientrano nelle altre due categorie. (Rilascio di attestazione CE di tipo da parte di un organismo notificato solo all'atto della progettazione del DPI).

TERZA CATEGORIA

Appartengono alla TERZA CATEGORIA, i D.P.I. di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi di carattere permanente.

Rilascio di attestazione CE di tipo da parte di un organismo notificato con controllo almeno annuale del prodotto nelle seguenti forme a scelta del fabbricante:

- CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO
- CONTROLLO DEL SISTEMA DI QUALITÀ